

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXIX

Berna, 5 luglio 1956.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—; semestre fr. 6.50, con *allegata la Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956

LEGGE FEDERALE

che modifica

la legge federale sulle misure per combattere le epizoozie

(Del 22 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1955,

decreta:

I

L'articolo 23 della legge federale del 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizoozie è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

Art. 23

¹ I Cantoni stabiliscono come debbano essere realizzate le parti utilizzabili degli animali morti o macellati. Il ricavo spetta al proprietario dell'animale.

² Le indennità del Cantone devono essere calcolate in modo che, computato il ricavo di cui al capoverso precedente, il proprietario riceva, nei casi indicati nell'articolo 21, primo capoverso, numeri 1 a 3, almeno il 70 per cento o, al più, l'80 per cento del valore di stima, nel caso di cui al numero 3, ove trattisi di atto epizootica, il 90 per cento e, nei casi di cui ai numeri 4 e 5, almeno l'80 per cento o, al più, il 90 per cento di detto valore. I Cantoni stabiliranno le indennità entro questi limiti.

³ Quando le misure previste nell'articolo 1, secondo capoverso, sono prese per combattere l'aborto epizootico dei bovini, il proprietario può ricevere, nei casi previsti nell'articolo 21, primo capoverso, numero 3, il 90 per cento, al più, del valore di stima se si tratta di regioni ove l'allevamento costituisce l'attività principale e che, in quanto tali, sono sottoposte alle misure di lotta.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire gli importi massimi dei quali può essere tenuto conto per la stima di un singolo animale e ordinare, in determinati casi, che l'indennità sia accordata in base ai valori medi.

II

Per i casi di afta epizootica, l'articolo 23, secondo capoverso, della presente legge ha effetto dal primo maggio 1956.

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui entrano in vigore le altre disposizioni della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1956.

Il Presidente: **Burgdorfer.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1956.

Il Presidente: **Rud. Weber.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero.

Il Cancelliere della Confederazione

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 5 luglio 1956.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956.

Termine d'opposizione: 3 ottobre 1956

LEGGE FEDERALE

che modifica

**la legge federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle
strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione**

(Dell' 8 giugno 1956)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 dicembre 1955,

decreta :

I

L'articolo 9, primo capoverso, della legge federale del 6 marzo 1920/17 giugno 1948 sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

Art. 9, cpv. 1

Ad ogni agente occupato secondo l'articolo 1, terzo capoverso, sono concesse, durante l'anno civile, sessanta giornate libere, convenientemente ripartite, delle quali almeno venti devono cadere in domenica o in giorno festivo riconosciuto.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 giugno 1956.

Il Presidente: **Rud. Weber.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 8 giugno 1956.

Il Vicepresidente: **Condrau.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 8 giugno 1956.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *5 luglio 1956.*

Termine d'opposizione: *3 ottobre 1956.*

Legge Federale che modifica la legge federale sulle misure per combattere le epizoozie (Del 22 giugno 1956)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1956
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	27
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.07.1956
Date	
Data	
Seite	503-506
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 209

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.